CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

SERVIZIO 5 ATTIVITA' PRODUTTIVE
sezione attivita' produttive - sport e politiche giovanili

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3859 del 30/11/2020

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto: Trattativa Diretta MEPA per il servizio di installazioni luminose – Natale 2020 – CIG. 8538012E61.

Premesso che:

- Per le prossime festività natalizie è intenzione dell'Amministrazione comunale ha intenzione di allestire, nel centro cittadino ed in alcuni punti più frequentati delle periferie, le installazioni luminose tipiche del periodo;

- che, in linea con la volontà amministrativa ed in sinergia con le azioni di sostegno al commercio cittadino, l'Assessore competente, nella persona del Sindaco, ha fornito preciso indirizzo a questo Servizio circa la celere installazione di luminarie artistiche natalizie da posizionarsi nel centro storico ed in zone che, una volta allestite nella loro completezza, possano incrementare i flussi turistici sul territorio comunale, con conseguente positiva ricaduta per l'economia locale, creando un clima di festa, sentito e partecipato da tutta la cittadinanza, in questo momento particolare dovuto alla crisi pandemica Covid 19;

- per la progettazione ed esecuzione di quanto richiesto ci si intende avvalere delle competenze di esperti e che è necessario, pertanto, procedere all'acquisizione di prestazioni professionali/artistiche specifiche;

Considerato che:

- in ossequio all'indirizzo fornito dall'organo amministrativo, è necessario individuare con la consentita urgenza - trovandoci di fatto in pieno periodo natalizio - un operatore specializzato nel settore della progettazione, realizzazione, noleggio, montaggio e messa in funzione di luminarie

artistiche tali da risultare, inequivocabilmente, addobbo imprescindibile per il periodo delle festività natalizie, imputando la relativa spesa sui fondi di bilancio;

- da una analisi dei costi di installazione, sono stati stimati gli importi da porre a base della trattativa diretta da effettuarsi sul MEPA, così determinati:

Progettazione, realizzazione, fornitura, noleggio, installazione e manutenzione luminarie natalizie nel periodo dal 8/12/2020 al 06/01/2021 € 50.800,00 oltre Iva di legge al 22%, comprensivo di allacci provvisori, consumi elettrici ed eventuali oneri di sicurezza;

- Detto valore si ritenga possa essere assunto quale base d'asta ai fini della migliore offerta;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;
Visto quanto sopra;
Visti:

- l'art. 32, comma 2, del Nuovo Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Il decreto legislativo n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;

Viste le disposizioni di cui all'art. 37 del dlgs 18 aprile 2016 n. 50 – nuovo codice degli appalti, secondo le quali:

c. 1 - Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

c. 2 - Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.

c. 3 - Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

c. 4 - Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede può procedere direttamente e autonomamente oppure secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

c. 5 - Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.

c. 6 - Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.

c. 7 Le centrali di committenza possono:

a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;

b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;

c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

c. 8 - Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai

requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.

c. 9 - La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile…..

Valutato che

- Ai sensi dell'art. 36 del Dlgs 50/16 c. 1 l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 devono avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50;

Nello specifico:

- il comma 2 del predetto articolo prevede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8;

- I commi sotto riportati dell'art. 36 facendo espresso riferimento al mercato elettronico, prevedono quanto segue:

comma 6 - per lo svolgimento delle procedure di gara le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;

6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.

6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.

6-quater. In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.

- Per l'aggiudicazione della fornitura di che trattasi, verrà utilizzato il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del dlgs 50/16, in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;

Evidenziato che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 450 L. 27 dicembre 2006 n. 296, gli enti locali , per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro sono tenuti a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;
- Il comma 130 dell'art. 1 della Legge di Stabilità per l'anno 2019 ha modificato il comma di cui sopra portando da € 1.000,00 ad € 5.000,00 la soglia oltre la quale vige l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare il MEPA ovvero altri mercati elettronici, messi anche a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

- Le disposizioni della legge di stabilità 2017 – L. 232/16 – commi da 413 a 423 – hanno ulteriormente rafforzato il concetto di acquisizione centralizzata, ravvisando nello stesso un tassello fondamentale per sostenere la revisione della spesa tramite il recupero dell'efficienza nei processi e nei costi d'acquisto (inclusi gli oneri amministrativi connessi

all'espletamento delle procedure di approvvigionamento) e una maggiore tracciabilità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa, prevedendo lo svolgimento di un'attività di studio e analisi preliminare di nuove modalità di acquisto di beni e di servizi correlati da dare in uso a terzi soggetti di natura pubblica;

- Il 18 ottobre 2018, è entrato in vigore l'obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara;

- Tale obbligo – previsto dal comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.– deriva dall'art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU, che richiedeva proprio l'utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni: "Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (art. 22, co. 1); in tali casi, le amministrazioni aggiudicatrici «garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione» (art. 22, co. 3);

- La disposizione normativa succitata, riguarda le modalità con cui effettuare le comunicazioni e gli scambi di informazioni all'interno delle procedure di gara secondo quanto previsto dall'articolo 52 del Codice degli Appalti, che descrive le caratteristiche che tali comunicazioni devono avere;

- Il comma 5 dell'articolo 52, in particolare, chiarisce: "In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione".

- La normativa in parola, apporta delle integrazioni alla disciplina in tema di acquisti della PA, al fine di garantire il supporto alle Amministrazioni nell'efficiente processo di acquisizione con riferimento a tutte le acquisizioni ritenute strategiche;

- E' stato approvato, nella seduta n° 55 del Consiglio dei Ministri, e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, il decreto legge n. 32/2019 (noto come "Sblocca cantieri"), come convertito in L. 14/06/19 n° 55 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 140 del 17/06/19;

Tenuto conto che le principali modifiche al Codice appalti riguardano essenzialmente:

• il superamento delle linee guida Anac e dei decreti attuativi (emanati ed ancora da emanare in attuazione del dlgs 50/2016), che saranno sostituiti da un regolamento unico;

• l'innalzamento da 150.000 a 200.000 euro della soglia per l'affidamento con procedura negoziata con 3 operatori;

• il massimo ribasso diventa il criterio di aggiudicazione predefinito per i contratti di appalto sottosoglia; la stazione appaltante deve motivare eventuali scelte diverse;

• la soglia per gli affidamenti diretti che resta a € 40.000,00;

• è possibile appaltare il progetto definitivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione della parti strutturali di opere e impianti;

• l'eliminazione dell'obbligo di procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti per i comuni non capoluogo in possesso della qualificazione di stazione appaltante. I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti;

• la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare commissari di gara interni in caso di carenza di iscritti nell'albo gestito dall'Anac;

Visto il DL 16 luglio 2020 n° 76 convertito, con modificazioni, con la Legge 120 del 11/09/2020, con il quale il Governo ha inteso introdurre "semplificazioni in materia di contratti pubblici" tendenzialmente, ma non esclusivamente, con disposizioni di applicazione temporale definita fino al 31/12/2021;

Considerato nello specifico l'art. 1, del DL 76/2020 convertito in legge, derogando all'art. 36 comma 2 del Codice dei contratti (nonché all'art. 157 comma 2 del medesimo d.lgs. 50/2016), norma gli affidamenti sotto soglia, prevedendo che le stazioni appaltanti aggiudichino lavori, forniture, servizi di importo inferiore alle soglie UE, in due modi:

- affidamento diretto;
- procedura negoziata senza bando, come da art. 63 del d.lgs. 50/2016, previa consultazione di un numero minimo di operatori economici.

e che l'affidamento diretto, a seguito delle modifiche apportate, è pertanto ammesso:

- per i lavori di valore fino a 150.000 euro;
- per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
- per i servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di valore inferiore a 75.000 euro (contro i 150.000 iniziali);

La procedura negoziata senza bando si svolge invece:

- invitando almeno cinque operatori, per affidare servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie UE;
- invitando almeno cinque operatori, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 euro;

- invitando almeno dieci ditte per lavori di valore pari o superiore a 350.000 e inferiore al milione di euro, ovvero invitandone almeno quindici per lavori pari o superiori al milione di euro e fino a soglia UE.

Il comma 3 dell'art. 1 stabilisce che gli affidamenti diretti, a norma dell'art. 32 comma 2 del Codice dei contratti, possono essere realizzati tramite un unico provvedimento:

"determina a contrarre, o atto equivalente", e nel caso di affidamenti con procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti aggiudicano applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero del prezzo più basso, "nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento".

Preso atto che:

- il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;

- il mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO);

- a monte dell'acquisto da parte di un'Amministrazione nell'ambito del mercato elettronico, vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico-finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;

- è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso tre modalità:

- ordine diretto d'acquisto (OdA);
- trattativa diretta (TD);
- richiesta di offerta (RdO);

Rilevato pertanto che nell'ambito della MEPA è stata istituita, a partire dal 6/8/16, la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire l'affidamento; oltre all'Ordine Diretto e alla Richiesta di Offerta, gli utenti delle Pubbliche Amministrazioni potranno utilizzare anche la "Trattativa Diretta";

La Trattativa Diretta si configura infatti come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico;

Come la RdO, la Trattativa Diretta può essere avviata da un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica;

Non dovendo garantire pluralità di partecipazione, la Trattativa Diretta non ne presenta le tipiche richieste informative (criterio di aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei fornitori, gestione dei chiarimenti, gestione delle Buste di Offerta, fasi di aggiudicazione);

La Trattativa Diretta viene indirizzata ad un unico Fornitore, e risponde a due precise fattispecie normative:

- Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs. 50/2016 -

- Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 del Dlgs. 163/2006

Le stazioni appaltanti devono rispettare, per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, i principi di cui all'art. 30 del Dlgs. n° 50/2016 e specificatamente economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione;
Rilevato che:
- il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura di che trattasi al fine dell'affidamento, ai sensi dell'art. 31 della legge 69/13;

- ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 delle "Regole di e-procurement" il contratto sarà stipulato per scrittura privata (stipula), che consistere nello scambio dei documenti di Offerta e Accettazione sottoscritti con Firma Digitale dal Fornitore e dal Soggetto Aggiudicatore;
- il contratto concluso (stipula), composto dall'offerta del fornitore e dal documento di accettazione del soggetto aggiudicatore, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al Bene o al Servizio oggetto del Contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente indicate dall'Amministrazione;

- al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

-che verrà richiesta unica offerta ad operatore economico altamente specializzato in tale tipologia di servizi, iscritto al bando oggetto della presente TD;

Visti i documenti di gara all'uopo predisposti ed allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del dlgs 267/00;

Preso atto che, acquisito il nulla osta del Dirigente del Servizio 3, il progettista nonchè il direttore dell'esecuzione del contratto è individuato nell'architetto Anthony Scalise, che si occuperà di tutti gli adempimenti previsti per legge;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 16/06/2020 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, la Nota Integrativa ed il Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio;

Visto l'art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999;

Visto il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica";

Visto il Dlgs. del 18 aprile 2016 n° 50 "Nuovo codice degli appalti";

Visto il decreto legge n. 32/2019 (noto come "Sblocca cantieri") convertito in L. 14/06/19 n° 55;

Visto il DL 16 luglio 2020 n° 76 convertito, con modificazioni, con la Legge 120 del 11/09/2020, con il quale il Governo ha inteso introdurre "semplificazioni in materia di contratti pubblici"

Viste le Regole per l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

1) Di espletare la Trattativa Diretta MEPA, attraverso il servizio di Provveditorato/Economato, in qualità di punto ordinante dell'Ente, per il servizio di fornitura noleggio ed istallazione di luminarie natalizie, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs. 50/2016, con l'operatore economico, con la società Luminarie De Filippo s.r.l.s, con sede in Frazione Torello Mercato San Severino (SA) - P. IVA e C.F. 04800540652, regolarmente iscritta al MEPA per, come meglio dettagliato nel documento di gara allegato alla presente per l'approvazione, per il periodo 08/12/2020 – 06/01/2021, ponendo a base d'asta l'importo complessivo di € 50.800,00 oltre Iva di legge al 22%, comprensivo di allacci provvisori, consumi elettrici ed eventuali oneri di sicurezza;

2) Di dare atto che all'affidamento si provvederà con successivo e separato atto prima della stipula del documento generato dal sistema che sarà trasmesso all'Ufficio Redazione Sito con allegata scheda di riepilogo per le pubblicazioni di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, in combinato disposto con l'Art. 37, comma 1;

3) Di approvare i documenti semplificati di gara allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

4) Di assumere quale criterio di selezione delle offerte, quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.lgs. 50/2016, in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;

5) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 53 delle Regole di e-procurement, il contratto sarà stipulato per scrittura privata (stipula) sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'aggiudicatario e dal punto ordinante dell'Ente;

6) Di specificare che il documento di stipula conseguente la presente non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32 comma 9 del Dlgs. n. 50/2016 in quanto rientrante nella fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;

7) Di prenotare la spesa di € 61.976,00 IVA inclusa al capitolo 1142 del bilancio per l'esercizio finanziario 2020;

8) Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il dirigente ad interim del Servizio 5 avv. Giglio Marrani;

9) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del dlgs 267/00;

10) Di trasmettere la presente ai servizi Finanziari, per i provvedimenti di competenza;

11) Di trasmettere la presente all'ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50.

Il Dirigente
Giglio Marrani / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)

CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO RELATIVO AL NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2020/2021

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il noleggio, l'installazione, l'assistenza atta ad assicurare il continuo e perfetto funzionamento nelle ore prefissate ed il successivo smontaggio delle luminarie natalizie lungo alcune vie del Comune di Civitavecchia come descritto al seguente art. 3.

Periodo di montaggio/funzionamento:

dal giorno 8 dicembre 2020 al giorno domenica 6 gennaio 2021 compresi (l'accensione avverrà mano a mano che si effettuerà il montaggio).

Orario di accensione: dalle ore 16,30 alle ore 01,00 del giorno successivo.

Art. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo netto a base d'appalto (noleggio, installazione, assistenza per un continuo e perfetto funzionamento delle attrezzature e successivo smontaggio di tutti gli elementi in oggetto) viene fissato in € 50.800,00 oltre Iva al 22%, comprensivi di spese per allacci Enel provvisori e relativi consumi di energia elettrica ed eventuali oneri della sicurezza inclusi.

Art. 3 - DESCRIZIONE DELL'APPALTO

Le prestazioni da eseguire sono:

1. fornitura in noleggio delle luminarie per un periodo di completo funzionamento a decorrere, come previsto all'art. 1, dal 8 dicembre 2020 e si protrarrà fino al 06/01/2021.

2. installazione delle luminarie comprese le linee a norma di legge e ogni elemento di sostegno ed ancoraggio che non dovrà comunque interferire con linee od elementi di proprietà di enti o privati che non intendano acconsentire a tale installazione; sarà cura della ditta offerente contattare gli eventuali proprietari e stipulare gli eventuali accordi scritti e/o verbali in modo da garantire una corretta installazione delle luminarie con il consenso dei terzi interessati.

3. assistenza tecnica tramite personale idoneo e opportunamente qualificato per un corretto funzionamento di tutti gli elementi installati lungo l'intero periodo e secondo gli orari precedentemente fissati compresi gli interventi urgenti in caso di avarie o altri problemi di qualsiasi tipo legati ai materiali in oggetto ed alla relativa installazione in modo tale da garantire un continuo perfetto funzionamento degli stessi (con le eventuali penali di cui al successivo art. 13).

4. smontaggio di ogni elemento precedentemente installato nel periodo compreso tra il giorno 07.01.2021 ed il giorno 31.01.2021, e ripristino dei luoghi nello stato in cui si trovavano prima dell'installazione.

Durante le opere di installazione e smontaggio degli elementi in oggetto sarà cura della ditta appaltatrice intervenire nei modi previsti dalle vigenti leggi in materia di viabilità, in particolare secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della strada ed ottemperando a quanto verrà eventualmente indicato dalle autorità preposte al controllo ed alla disciplina del traffico.

Le vie e gli spazi pubblici minimi che dovranno essere interessati da tali installazioni vengono di

seguito elencati:

corso Centocelle oltre grande albero di Natale addobbato e illuminato e debitamente transennato

- corso Marconi
- viale della Vittoria
- piazza Verdi
- viale Matteotti
- via Traiana
- via Trieste
- Piazza Calamatta: installazione di “panchina dell’amore” e cielo stellato
- largo Plebiscito
- via Cialdi
- piazza Leandra: albero di Natale 3D mt3 -debitamente transennato -
- via G. Bruno
- via Battista
- Viale G. Baccelli
- Via Roma
- Via Crispi
- Quartiere San Gordiano
- Quartiere San Liborio
- Quartiere Campo dell'Oro
- Quartiere Borgata Aurelia

Art. 4 - ALTRE INDICAZIONI RELATIVE AGLI ELEMENTI DA INSTALLARE ED ALLA LORO TIPOLOGIA

Tutto il materiale impiegato dovrà essere conforme alle normative in materia, in particolar modo dovrà essere rispondente alle norme CEI EN 60598-2-20. Tutte le luminarie dovranno essere collegate (tratto per tratto) ad apposite cassette di comando complete di quadro comando con sistema a orologeria per l’accensione e ogni altro accessorio per garantire il funzionamento dell’impianto in condizioni di sicurezza. Tutti gli elementi installati dovranno utilizzare lampadine microled collegate in serie. Le lampade dovranno essere opportunamente distanziate in modo da garantire un’ottimale copertura e percezione delle figure. Tutte le strutture dovranno essere realizzate con materiali di opportune caratteristiche tecniche in termini di isolamento elettrico, resistenza al fuoco e resistenza meccanica; viste le caratteristiche meteorologiche dei luoghi in oggetto si sottolinea l’importanza di una elevata resistenza delle strutture e dei sostegni all’azione dei venti.

Le luminarie alimentate direttamente dalla rete 220 V, non devono essere a portata di mano delle persone presenti al suolo o nelle posizioni praticabili dei fabbricati, come porte, finestre, balconi, ecc.

L’altezza dei cavi nell’attraversamento della carreggiata stradale, deve essere almeno di 6 m per

analogia agli impianti di pubblica illuminazione, mentre gli elementi luminosi devono trovarsi ad almeno 5,1 m.

E' assolutamente vietato utilizzare i pali della pubblica illuminazione per ancorare i tiranti delle luminarie e per sostenere cavi elettrici.

Le catene luminose devono essere protette contro la pioggia tramite grado di protezione IPX5.

Ogni singola utenza di alimentazione elettrica delle luminarie deve essere munita di protezione elettrica magnetotermica e differenziale, da installare all'interno di un contenitore stagno.

Sarà inoltre a carico della ditta installatrice ogni procedura ed onere relativo all'ottenimento di ogni autorizzazione occorrente per le installazioni in oggetto anche presso terzi interessati.

Art. 5 - PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I LAVORI

Tutti i lavori in genere dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed i materiali da adoperarsi nella esecuzione degli stessi dovranno presentare tutte le caratteristiche ritenute in commercio essenziali per dichiararli ottimi ed in pieno rispetto di ogni normativa vigente in materia ed in particolare per quanto concerne la sicurezza degli impianti elettrici installati su suolo pubblico.

Art. 6 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI IN VIGORE

L'appaltatore è soggetto alla piena ed intera osservanza di tutte le norme legislative in materia di appalti pubblici, sicurezza e salute dei lavoratori, sicurezza degli impianti. L'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente atto e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e/o integrazioni ed in genere ad ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato. La ditta si obbliga infine ad osservare quanto previsto da ogni norma di legge vigente in materia di contributi a fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc.

Essendo prevista per l'esecuzione del servizio la presenza di una sola impresa, non si rende necessario il PSC.

In particolare vista la specifica natura del servizio e del fatto che la maggior parte degli impianti è su strada, dovranno adottarsi tutte le prescrizioni relative ai lavori e depositi sulle strade, già previsto dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, Regolamento di esecuzione del C.d.S. n.303 n. 43 e dal Decreto 10 luglio 2002 del ministero delle infrastrutture e Trasporti, Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottarsi per il segnalamento temporaneo.

Ai fini degli obblighi di legge l'impresa dovrà redigere il P.S.S. da consegnare contestualmente alla consegna lavori.

Art. 7 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sarà obbligo dell'appaltatore adottare nell'esecuzione del presente affidamento tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

In particolare l'appaltatore è obbligato ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.

Ad avvenuta installazione e comunque prima dell'accensione delle luminarie la ditta dovrà fornire alla Direzione dell'esecuzione di questa Amministrazione regolare certificato di conformità redatto da Tecnico munito degli opportuni requisiti tecnico-professionali ed adempiere a tutto quanto previsto dalle vigenti norme in materia di impianti elettrici provvisori installati su suolo pubblico nonché dichiarazione statica relativa agli ancoraggi e tiranti utilizzati in conformità dei carichi sospesi (presentazione S.C.I.A. – Segnalazione certificata di inizio attività) con la quale verrà autocertificato di aver acquisito ogni permesso, nulla osta necessario per l'installazione provvisoria di impianti elettrici su suolo pubblico.

La ditta sarà ritenuta responsabile sotto ogni aspetto previsto dalle leggi vigenti di ogni possibile danno causato dall'inosservanza di ogni norma vigente in materia e/o da una installazione e fornitura di elementi non conformi alle vigenti leggi o comunque non installati in osservanza di qualsiasi principio atto a garantire sotto ogni aspetto la sicurezza degli impianti in oggetto.

Art. 8 – DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Direzione dell'esecuzione del contratto dovrà provvedere alla verifica di conformità, in corso di esecuzione e finale, dell'esecuzione del contratto ex art. 101 comma 3 del D. Lgs n° 50/2016 e D.M. n° 49 del 07/03/2018. Il servizio 5 curerà tutte le pratiche amministrative, le eventuali richieste di ordinanza di divieto di sosta saranno poste in essere dal Comando di Polizia Locale.

Art. 9 – ONERI DELL'IMPRESA

Sono a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri relativi ad una perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto tenendo conto che le indicazioni e le prescrizioni del presente capitolato non possono essere interpretate nel senso che si escluda dagli obblighi della ditta ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza del servizio.

Art. 10 – ONERI PER ALLACCIO CONTATORI ENERGIA ELETTRICA e OPERAZIONI DI

MONTAGGIO

Risulta a carico dell'appaltatore l'onere per l'allaccio ai contatori ENEL, la predisposizione di tutte le pratiche di richiesta all'ENEL o altro gestore territorialmente competente per l'installazione di nuovi contatori provvisori o per aumento di potenza di quelli esistenti. Le operazioni di montaggio saranno effettuate secondo le direttive della Direzione dell'esecuzione del contratto. Tali spese di allaccio e consumi sono ricomprese all'interno dell'importo di cui al precedente art. 2.

Art. 11 - ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ

La Ditta appaltatrice è obbligata ad esibire al Comune una polizza assicurativa con massimale non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila euro) per la copertura di tutti i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, intendendosi incluso nei terzi anche il Comune di Civitavecchia.

La ditta è l'unica responsabile verso le Amministrazioni pubbliche e private e verso i terzi di tutti gli eventuali danni che comunque derivassero dalla condotta dei lavori o dall'esercizio delle attrezzature noleggiate.

La ditta aggiudicataria, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà fornire idonea documentazione in merito.

Art. 12 - TEMPO UTILE PER IL COMPIMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE E SUCCESSIVO SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE - PENALI

La ditta dovrà installare e fornire le luminarie perfettamente funzionanti e rispettanti ogni norma prevista dalle leggi in materia di sicurezza degli impianti elettrici di tale tipo ed installati su suolo pubblico a partire dal giorno 8 dicembre (Corso Centocelle, viale Garibaldi e Largo Plebiscito).

L'Amministrazione comunale ha facoltà di applicare una penale per quanto sopra, stabilita in € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo nell'inizio dell'istallazione.

In particolare la ditta appaltatrice dovrà fornire, a sua cura e spesa, alle autorità competenti tutta la documentazione occorrente per l'ottenimento della licenza di installazione di impianti elettrici provvisori su suolo pubblico.

La ditta si impegna inoltre a concludere i lavori di smontaggio e ripristino dei luoghi entro la data del 31.01.2021 con le esigenze relative alla viabilità sulle strade interessate dalle luminarie stesse, per ogni giorno di ritardo sulle operazioni di smontaggio viene stabilita una penale di € 50,00 (cinquanta euro).

Ogni altro mancato adempimento o ritardo a quanto prescritto nel presente capitolato verrà sanzionato con una penale compresa tra € 100,00 e € 500,00 a seconda della gravità dell'infrazione e ad insindacabile giudizio del responsabile del procedimento.

Le eventuali penalità di cui sopra, debitamente motivate, verranno decurtate all'atto del saldo.

Art. 13 - ASSISTENZA SUGLI IMPIANTI INSTALLATI

La ditta, ad installazione avvenuta, dovrà fornire, alla direzione dell'esecuzione del contratto, numero telefonico e cellulare con reperibilità di 24 ore su 24 per eventuali comunicazioni urgenti.

Qualora durante il periodo di noleggio si verificassero inconvenienti di qualsiasi tipo, la ditta è obbligata ad intervenire e risolvere gli inconvenienti comunicati entro 24 ore, per richieste di interventi urgenti l'intervento deve essere eseguito entro ore 4. Se ciò non avvenisse o avvenisse in ritardo si applicheranno in sede di liquidazione penali pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'intervento.

Art. 14 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio in argomento verrà aggiudicato mediante procedura di gara da esperirsi mediante trattativa diretta.

Art. 15 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA PROGETTO TECNICO

L'offerta del progetto tecnico dovrà contenere la seguente documentazione:

- per ogni luminaria proposta dovrà essere allegata la relativa scheda riportante il disegno o la

foto dell'elemento e tutti i relativi dati tecnici (potenza massima assorbita, numero di lampadine, modalità di accensione, grado di protezione, lunghezza, diametro);

- dichiarazione di conformità o altro documento equipollente per ogni singola luminaria proposta con indicazione della tipologia dei materiali utilizzati;

- programma di manutenzione e intervento con indicazione del personale ad esso preposto, del parco mezzi disponibile ed ogni altra informazione ritenuta utile al fine della valutazione del servizio di pronto intervento

- tipologia e numero di eventuali elementi aggiuntivi rispetto all'offerta presentata.

Art. 16 – PAGAMENTI

Il pagamento verrà effettuato in unica soluzione al termine del disallestimento delle luminarie, previo nulla osta del corretto ripristino da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 17 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, le imposte ed ogni altra eventuale spesa accessoria inerente e conseguente alla stipula ed esecuzione del contratto restano a carico della ditta aggiudicataria senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ove accerti che i comportamenti dell'esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, l'Amministrazione formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Ove l'Amministrazione valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero il termine di cui al periodo precedente sia scaduto senza che il contraente abbia risposto, l'Amministrazione disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui al presente Capitolato, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno;

2. Ove nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali, questa fisserà un congruo termine entro il quale l'esecutore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

3. Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'esecutore del servizio ritardi l'esecuzione del servizio rispetto ai termini di esecuzione contrattualmente definiti, l'Amministrazione gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Il predetto termine, salvo i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a dieci giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l'inadempimento permanga, l'Amministrazione dichiarerà la risoluzione del contratto *ope legis* applicando le penali di cui al presente Capitolato, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. In caso di fallimento dell'esecutore del contratto, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione in favore dell'Amministrazione.

Art. 19 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione

alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 20 - PROROGA

E' esclusa ogni possibilità di proroga.

Art. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio le prestazioni oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 8 del presente Capitolato.

Art. 22 - FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Civitavecchia.

Art. 23 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1 Il titolare del trattamento è il Comune di Civitavecchia – Pzza Guglielmotti, 7 – Civitavecchia -

2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si precisa che:

- i dati forniti all'Amministrazione verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale del Comune di Civitavecchia e comunicati al Tesoriere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;

- il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.

3. Ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice) il contraente è designato "responsabile del trattamento dei dati personali" per le finalità di cui al presente contratto. Il contraente effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dall'Amministrazione comunale quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.

4. Il contraente, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto alla applicazione del Codice per la

protezione dei dati personali. Il contraente deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti e/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all'ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.

5. Il contraente deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dall'Amministrazione comunale.

6. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

7. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

8. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

9. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

10. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

11. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

12. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato anche verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza,

completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità' dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

13. Il Comune, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.

14. Il contraente è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente l'Amministrazione comunale in caso di situazioni anomale o di emergenze.

15. Il trattamento suddetto, da parte del contraente, cessa ad avvenuto espletamento dell'incarico. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso il contraente previa loro consegna al Comune di Civitavecchia, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

Art. 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n° 136/10 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
La ditta dovrà prevedere, altresì, all'utilizzo di un conto corrente bancario o postale dedicato alla fornitura in parola, sul quale dovranno transitare i movimenti finanziari effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale.
Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/10 per la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Articolo 25 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 26 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile unico del procedimento di esecuzione della TD per la fornitura di noleggio, installazione luminarie natalizie 2020/2021 è il dirigente Giglio Marrani , con recapito tel. 07665901 – fax. 076634817 – mail turismo@comune.civitavecchia..rm.it
La presente richiesta non vincola la Stazione Appaltante.

CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

SERVIZIO 5 ATTIVITA' PRODUTTIVE

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3859 del 30/11/2020

Oggetto: **Trattativa Diretta MEPA per il servizio di installazioni luminose – Natale 2020 – CIG. 8538012E61.**

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE

AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis,151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Esercizio-Residuo	Cod. Mecc. Capitolo	Des. Capitolo	Atto	Impegno Accertamento	Importo	Siope
2020	1142			pren. 3523	61976,00	Trattativa Diretta MEPA per il servizio di installazioni luminose – Natale 2020 – CIG. 8538012E61.

Civitavecchia li, 30/11/2020

Il Dirigente
Francesco Battista / INFOCERT SPA
(Atto Firmato Digitalmente)